Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007118**
Data: **28/11/2018**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **novità sulla detrazione IVA**
Allegati: **NO**

DETRAZIONE IVA: NOVITA' INTRODOTTE DALL' ARTICOLO 14 DEL DL 11/2018 – LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE A RISCHIO

Gentile Associato,

lo scorso 24 ottobre è entrato il vigore il dl 119/2018 il quale all'articolo 14 ha introdotto il seguente paragrafo all'articolo 1 del d.p.r. 100/1998:

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (16 del mese ndr) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."

La precisazione relativamente ai documenti ricevuti ed annotati, oltre ad imporre il termine del giorno 15 e non del 16, interviene a "**congelare**" **la situazione del 31.12. di ogni anno.**

Con la "normativizzazione" dell'interpretazione contenuta della Circolare numero 1/E del 2018, i contribuenti **da dicembre 2018 non potranno più esercitare la detrazione per le fatture ricevute esigibili nel mese di dicembre, ma il cui possesso materiale si realizza nel periodo compreso tra il 1° ed il 16 gennaio**.

La norma è contenuta in un decreto legge e pertanto è già oggi in vigore, ciò significa che se l'articolo verrà confermato in sede di conversione (entro il 22 dicembre) le liquidazioni relative al mese di dicembre e all'ultimo trimestre 2018 saranno vincolate al nuovo requisito del **possesso entro l'esercizio**.

Ad oggi la situazione (normativa vigente) è quindi la seguente: l'iva esigibile nel mese di dicembre può essere detratta solo in presenza di possesso materiale del documento-fattura realizzato nel medesimo mese; in alternativa l'esigibilità dovrà essere rinviata al successivo mese di gennaio o alla dichiarazione Iva dell'anno. I soggetti con liquidazione mensile potranno pertanto scegliere se inserire-registrare la fattura nel mese di gennaio, liquidando l'iva nel mese stesso, oppure se adottare la procedura di registrazione in apposito registro da far confluire nella dichiarazione IVA del 2018 (anno precedente) e, in presenza di un credito, provvedere alla compensazione (verticale/orizzontale) o al rimborso.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it